N. R.G. 9727/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9727/2019** promossa da:

[redacted](C.F.[redacted]legalmente rappresentato dall' amministratore di sostegno Avv.[redacted]con il patrocinio dell'Avv.[redacted]elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Modena,[redacted]

ATTORE

contro

[redacted]), con il patrocinio dell'Avv. [redacted]elettivamente domiciliata in Casalecchio di Reno (BO), Via[redacted], presso lo studio del difensore

CONVENUTO

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae621aca21d6

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per parte attrice: " *Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO, accertare e dichiarare che l'atto dispositivo con cui il Sig.* [redacted] *ha trasferito, in data 28/12/2016, alla sorella* [redacted] *la somma complessiva di Euro 60.000,00 è qualificabile come "patto successorio" per i motivi tutti ampiamente esposti nel punto 1) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la nullità dello stesso ex art. art 458 c.c. e, conseguentemente, condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di Euro 60.000,00 o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, con maggiorazione degli interessi legali dal 28/12/2016 data dell'atto dispositivo fino all'effettivo soddisfo. IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in linea principale, accertare e dichiarare che l'atto dispositivo con cui il Sig.* [redacted] *ha trasferito, in data 28/12/2016, alla sorella* [redacted] *la somma complessiva di Euro 60.000,00 è qualificabile come "donazione non di modico valore" per i motivi tutti ampiamente esposti nel punto 2) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la nullità dello stesso ex art. art 782 c.c. e, conseguentemente, condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di Euro 60.000,00 o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, con maggiorazione degli interessi legali dal 28/12/2016 data dell'atto dispositivo fino all'effettivo soddisfo. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E DI MERITO nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in linea principale e di primo subordine, accertare e dichiarare che, al momento in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo con cui il Sig.* [redacted] *ha trasferito, in data 28/12/2016, alla sorella* [redacted] *la somma complessiva di Euro 60.000,00 il disponente era privo della capacità di intendere e volere, per i motivi tutti ampiamente esposti nel punto 3) dell'atto di citazione, annullare, ai sensi dell'art 428 c.c., il predetto atto e, conseguentemente, condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di Euro 60.000,00 o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, con maggiorazione degli interessi legali dal 28/12/2016 data dell'atto dispositivo fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con ogni più ampia riserva di quantificare e richiedere, con separato giudizio, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dall'indebita percezione della suindicata somma di denaro da parte della Sig.ra* [redacted] *IN*

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae921aca21d6

OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di lite, ivi incluso il rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA come per Legge. Con le più ampie riserve del caso."

per parte convenuta: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande tutte proposte da parte attrice in atto di citazione, sia in via principale di merito, sia in via subordinata e di merito, sia in via ulteriormente subordinata di merito e conseguentemente, per l'effetto, respingere le domande tutte, dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra* [redacted] *per nessuna ragione ed alcun titolo. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata accettazione della domanda principale, Voglia l'adito Giudice accertare e verificare la sussistenza e l'entità delle donazioni effettuate dal sig.* [redacted] *nei confronti delle sorelle* [redacted] *e* [redacted] *imputando alle stesse l'eventuale valore giuridico attribuito a quelle ricevute dalla Sig.ra* [redacted] *In entrambi i casi con refusione delle spese di lite*".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] legalmente rappresentato dall'amministratore di sostegno Avv. [redacted] citava in giudizio la sorella [redacted] affinché' fosse accertato e dichiarato come patto successorio e quindi nullo *ex* art. 458 c.c. l'atto dispositivo con cui l'attore aveva trasferito alla stessa sorella, in data 28 Dicembre 2016, la somma complessiva di € 60.000,00; a dire di parte attrice questo versamento, insieme a quello della stessa entità effettuato nei confronti dell'altra sorella [redacted] in data 21 Gennaio 2017, avrebbe avuto valore di negoziazione anticipata delle disposizioni testamentarie del fratello [redacted] come si ricaverebbe anche dalle scritture private con disposizioni testamentarie scritte personalmente dall'attore ed allegate nell'atto introduttivo al giudizio.

Soltanto [redacted] contattata dall'ADS per ottenere la restituzione delle somme erogate dal beneficiario dell'amministrazione in base ad atto da reputarsi, per più motivi, invalidi, aveva aderito alla richiesta, sottoscrivendo un breve piano di rientro al quale dava corretta esecuzione, mentre [redacted] tramite il proprio legale, respingeva la pretesa restitutoria; preso atto di tale posizione, l'amministratore di sostegno, nel tentativo di addivenire ad una conciliazione stragiudiziale della vertenza, in data 2 Aprile 2019, presentava domanda di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 avanti

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae621aca21d6

l'Organismo di mediazione – Ufficio Conciliazione ed arbitrato della CCIAA di Bologna. Tuttavia, in occasione dell'incontro all'uopo fissato in data 17 Maggio 2019, stante la mancata comparizione di [redacted] il mediatore designato Avv. [redacted] dichiarava la negativa conclusione del procedimento "per mancata partecipazione della parte invitata all'incontro preliminare". Conseguentemente l'amministratore di sostegno citava ritualmente in giudizio [redacted] incardinando il presente giudizio, in primo luogo perché fosse accertata e dichiarata la nullità dell'indebito pagamento effettuato e la restituzione dell'importo per la violazione del già ricordato art. 458 c.c. considerando la dazione di denaro integrante a tutti gli effetti la fattispecie di un "patto successorio";

secondariamente, nel caso il primo motivo non fosse stato accolto, perché si accertasse e dichiarasse che la dazione di denaro integrava una donazione di non modico valore e quindi venisse considerata nulla *ex* art.782 c.c. con conseguente restituzione del relativo importo all'attore, in quanto non eseguita per atto pubblico;

in conclusione, nel caso i primi due motivi non fossero accolti, perché venisse accertato e dichiarato lo stato di incapacità di intendere e di volere di [redacted] al momento della sua disposizione e conseguentemente, che la dazione di denaro a favore della sorella [redacted] fosse annullata ai sensi dell'art. 428 c.c. con la conseguente restituzione del relativo importo nelle disponibilità dell'attore.

Si costituiva in giudizio [redacted] contestando la ricostruzione dei fatti effettuata da parte attrice, non negando di avere ricevuto in passato regalie di modico valore dal fratello senza poterne calcolare l'ammontare complessivo, ma asserendo di non ricordarsi di alcuna dazione di denaro specifica di quell'entità in unica soluzione, in ipotesi avvenuta il 28 Dicembre 2016. Metteva genericamente in dubbio la genuinità dei documenti allegati da parte attrice (specificamente il documento n.6 allegato nell'atto di citazione, recante la sua sottoscrizione); affermava come, per quanto di sua conoscenza, all'epoca il fratello fosse perfettamente in grado di badare a se' stesso e non si trovasse in difficoltà economiche; conseguentemente chiedeva il rigetto di tutte le istanze attoree e secondariamente, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, di accertare e dichiarare la sussistenza e l'entità delle donazioni effettuate dal fratello alle sorelle [redacted] e [redacted] imputando alle medesime lo stesso valore giuridico di quelle ricevute da lei personalmente.

All'udienza del 5 Marzo 2020 il Giudice si riservava sulle istanze istruttorie delle parti, e con separata ordinanza, depositata in data 6 Aprile 2020, decideva di ammettere le sole prove orali di parte attrice (con le seguenti domande da riportare ai testi [redacted] e [redacted] : *1) "Vero che il sig. [redacted] attraverso le scritture private di cui ai documenti nn. 4) e 5) prodotti da parte attrice, che si rammostrano al teste per conferma, ha ripartito il*

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae921aca21d6

proprio patrimonio tra le sue sorelle?". 2. "Vero che il sig. [redacted] *ha corrisposto alle signore* [redacted] *somme di denaro per un ammontare di € 60.000,00 ciascuna? 3. Vero che la sottoscrizione in calce al documento n. 6) prodotto da parte attrice, che si rammostra al teste per conferma, è stata apposta dalla sig.ra* [redacted] *?". 4. "Vero che la sottoscrizione in calce ai documenti n. 7) e 13) prodotti da parte attrice, che si rammostrano al teste per conferma, è stata apposta dalla sig.ra* [redacted] *?. 5. "Vero che la sig.ra* [redacted] *ha restituito al fratello* [redacted] *la somma di € 60.000,00 mediante n. 3 bonifici bancari, come risulta dalle contabili prodotte sub. doc. n. 12) da parte attrice, che si rammostrano al teste per conferma?" 6. "Vero che tale pagamento è stato eseguito dalla sig.ra* [redacted] *in esecuzione della scrittura privata dalla stessa sottoscritta in data 19/12/2018, come risulta dal doc. n. 9) prodotto da parte attrice che si rammostra al teste per conferma?".*), **riservandosi l'ammissione di ogni ulteriore istanza istruttoria e fissava l'udienza per l'assunzione delle prove orali al 4 Dicembre 2020.**

A tale udienza, escussa sui capitoli ammessi, [redacted] **dichiarava:** "*.. cap. 1 si* [redacted] *ha valutato il suo patrimonio attribuendolo a me e alle altre due mie sorelle come da doc. 4 e 5 mostratemi;* [redacted] *ha fatto questa stima ed io ho avuto quello che emerge dal doc. 4; cap. 2 per quanto riguarda la mia posizione confermo di aver ricevuto 60.000,00 euro; mia sorella mi disse davanti all' amministratore di sostegno di aver ricevuto euro 60.000,00 da* [redacted] *Cap. 3 no non ero presente al momento della sottoscrizione della scrittura privata doc. 6; cap. 4 si confermo che ho sottoscritto i docc. 7 e 13; cap. 5 confermo; il giudice a modifica dell'ordinanza non ammette i capitoli 5 e 6 essendo documentali e non contestati da controparte…".*

Successivamente, [redacted] **dichiarava:** " *..cap. 1 si confermo e* [redacted] *ha escluso me nella ripartizione; non ero presente e non ne ero a conoscenza e non mi è stato detto nulla dalla mie sorelle; a casa ho trovato i documenti; ADR ho trovati i documenti nella camera di mio fratello ed erano sul comò della camera da letto; cap. 2 si l'ho saputo dalle mie sorelle che hanno lasciato il documento nella camera da letto; ADR* [redacted] *e le mie sorelle mi dissero che la quota di comproprietà della casa di* [redacted] *mi sarebbe stata attribuita in eredità ma poi* [redacted] *non ha fatto testamento; ADR ho un testamento scritto di pugno da* [redacted] *e risale all'anno 1987/1988; cap. 3 ho trovato il doc. 6 già firmato da mia sorella* [redacted] *forse l'ho visto ma in una maniera diversa…* " .

All'esito di tali prove, il Giudice, ritenuto che la causa consentisse la formulazione di proposta conciliativa *ex* **art. 185** *bis* **c.p.c. fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza alla data del 21 Maggio 2021.**

Ivi, in presenza delle parti, il Giudice formalizzava la proposta conciliativa *ex* **art.185** *bis* **c.p.c. del seguente tenore:** " *.. le parti potrebbero formalizzare con scrittura privata il prestito di denaro da parte*

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae921aca21d6

del beneficiario alla sorella [redacted] *pari ad euro 50.000,00, con impegno di quest'ultima a restituire la somma alla data di apertura della successione (valutando eventualmente un conguaglio in caso di esistenza di beni mobili e immobili caduti in successione); tale somma potrà essere eventualmente restituita qualora il beneficiario avesse bisogno di somme di denaro per far fronte alla sua necessaria assistenza; parte convenuta può restituire al beneficiario euro 10.000,00 oltre alle spese di lite determinate secondo il decisum e ai sensi del DM 55/14 in euro 1.000,00 per compensi e contributo unificato , oltre iva e cpa e 15% spese generali…* ", fissando l'udienza in modalità cartolare al 1 Luglio 2021 per prendere atto delle posizioni assunte.

A tale udienza, tuttavia, a dire del magistrato onorario, l'attore non aveva assunto nessuna posizione sulla formulata proposta *ex* art. 185 bis c.p.c.: in realtà, parte attrice, tramite l'ADS del signor [redacted] aveva significato, con preverbale cartolare in data 25 giugno 2021, di reputare equa la proposta ma di non aver interessato il Giudice Tutelare per ottenere autorizzazione, per la sopravvenuta indisponibilità di parte convenuta ad aderire alla proposta.

Mancata adesione che, invero, risultava anche dal preverbale depositato nell'interesse di parte convenuta, in cui la stessa dava atto di non esser economicamente in grado di sostenere l'onere dell'accordo transattivo.

Indi veniva disposto rinvio per l'interrogatorio formale di parte convenuta all'udienza del 22 Novembre 2021, udienza alla quale il procuratore di parte convenuta chiedeva breve rinvio ad altra udienza per impedimento dell'assistita documentato con certificato medico allegato; parte attrice si opponeva al rinvio e chiedeva che la mancata presenza della convenuta venisse considerata ai fini dell'art. 232 c.p.c.; insisteva per l'ammissione della CTU grafica e per la CTU sullo stato di salute dell'attore i e rilevava per precisazione ulteriore che contrariamente a quanto evidenziato nel verbale del 1 Luglio 2021 in merito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 21 Maggio 2021 parte attrice ha espressamente preso posizione in modo positivo senza tuttavia rivolgere formale istanza autorizzativa al GT poiché era già pervenuta in quel momento la non accettazione della proposta da parte convenuta, confermando per quanto occorresse la propria accettazione della proposta conciliativa anche in tale sede.

Anche parte convenuta insisteva nelle istanze istruttorie non ammesse.

Il Giudice dava atto della mancata comparizione della signora [redacted] a rendere l'interrogatorio formale deferitole, in ragione della genericità della documentazione medica, che non attestava alcun reale impedimento a comparire, e conseguentemente si riservava.

Con ordinanza del 19 Marzo 2022, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava per la precisazione delle conclusioni; espletato tale incombente, le parti depositavano gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva assegnata in decisione.

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae921aca21d6

Va osservato, in primo luogo, che parte convenuta non ha mai efficacemente disconosciuto la genuinità del documento n. 6, omettendo di specificare per quale motivo la stessa sosteneva che lo stesso non fosse autentico, né ha formulato alcuno specifico rilievo sulla autografia della propria sottoscrizione, apposta in calce a tale documento, limitandosi a formulare meri sospetti in relazione al fatto che detta sottoscrizione si trovava ad una certa distanza dal testo, che a suo avviso, appariva vergato con due calligrafie diverse.

Infatti l'art. 214 c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza, esige che il disconoscimento di una scrittura privata prodotta in causa avvenga "… *in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti"* (cfr. *ex multis* Cass. Civ. n. 12448/2012 in Giust. civ. 2012, 10, I, 2297 Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 928); il disconoscimento, infatti, "*pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile*" (Cfr. Cass. n. 24456/2011; Cass. n. 3474/2008; Cass. n. 26162/2006; Cass. n. 13357/2004; Cass. n. 1591/2002). In ogni caso, parte attrice ha formulato, in corso di causa, apposite istanze istruttorie, che il giudice, in ragione di quanto risultante in atti, non ammesso. Del resto, è da rilevare che, a prescindere dalla genericità delle contestazioni sollevate dalla parte convenuta sulla genuinità della scrittura, invero neppure coltivate, ha espressamente ammesso di aver ricevuto dal fratello, ma secondo la sua tesi nel corso di anni, svariate regalie, di cui non ricordava l'ammontare complessivo, che il fratello le aveva fatto per supplire ad impellenti e gravi esigenze economiche che la stessa aveva manifestato.

Nel preverbale stilato per l'udienza del 1 luglio 2021, peraltro, come già anticipato, la stessa parte convenuta ha effettuato esplicita ammissione dell'importo di € 60.000 quale ammontare delle "regalie" complessivamente ricevute dal fratello [redacted]

Pertanto, la stessa convenuta, con le proprie difese, avvalora la tesi dell'avvenuta corresponsione di una somma non modesta da parte del fratello, fornendo solidi argomenti per reputare autentiche sia la scrittura prodotta sub 4), con cui, con grafia del disponente, si dava conto e traccia delle avvenute elargizioni, sia la scrittura prodotta sub 6), che, del resto, documenta attribuzione corrispondente, per ammontare e *ratio,* a quella pacificamente ricevuta dall'altra sorella dell'attore, [redacted] che invece a fronte delle richieste dell'ADS ha avuto atteggiamento collaborativo ed ha restituito la somma – di uguale importo, si noti – ricevuta dal fratello.

A detti argomenti probatori, che già sarebbero sufficienti a comprovare l'avvenuta dazione, si somma infine anche l'effetto confessorio riconducibile alla mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale deferitole, che effettivamente, non è stata giustificata con impedimento di una certa consistenza, ma con l'asserto di voler evitare alla parte non comparsa un "evento stressante".

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae92'1aca21d6

Quanto alla natura giuridica dell'attribuzione, la cui individuazione è rilevante per deciderne la sorte, vi è da osservare che, effettivamente, la dazione di € 60.000 effettuata da parte attrice in favore della convenuta, con le motivazioni da costui esternate per iscritto e comunque risultanti dalle circostanze sopra evidenziate, e da quanto risultato in fase istruttoria, appare esser stata effettuata dall'attore quale "anticipo sulla propria successione". Soccorre, allora, condivisibile giurisprudenza (v. Tribunale Roma sez. VIII, 01/07/2021, n.11383) secondo la quale: *In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 cod. civ. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato. Quindi, configurano un patto successorio - nullo ex art. 458 c.c. - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris", di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l'adempimento".*

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. II, 02/09/2020, n.18198) la quale ha ritenuto che:

In tema di patti successori, l'atto "mortis causa", rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere "l'id quod superest", ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione".

Solo per completezza di esposizione, va osservato che anche volendo prescindere dall'assorbente motivazione di cui sopra, la dazione della somma di € 60.000, da parte di [redacted] come ricevuta dalla convenuta (poco importa se in unica soluzione o diluita nel tempo, come del resto ritenuto dalla preferibile giurisprudenza: in tal senso, si veda Tribunale Monza sez. IV, 15/04/2021, n.769 ma

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae921aca21d6

anche Trib. Ferrara sent. 9 marzo 2022, n. 163), rappresenta una donazione di non modico valore che, pertanto, avrebbe dovuto esser stipulata in forma solenne ed impinge in nullità assoluta ai sensi dell'art. 782 c.c.: sarebbe del resto assai facile eludere il testo normativo "rateizzando" l'attribuzione e così giungendo al risultato, disvoluto dagli artt. 782 e 783 c.c., di effettuare una attribuzione patrimonialmente ingente senza il rispetto dei rigorosi oneri formali che l'atto donativo richiede.

Sussistono, quindi, i requisiti ed i presupposti per accogliere la domanda di restituzione proposta da parte attrice, con corresponsione, in funzione corrispettiva, degli interessi in misura legale a far tempo dalla domanda.

Non rilevano, nella presente sede, le argomentazioni addotte da parte convenuta circa le pretese regalie, di analoga consistenza, che avrebbero ricevuto anche le sorelle [redacted] e [redacted] infatti le stesse non sono parte in causa. Né si comprende come tale circostanza potrebbe ostare all'accoglimento della domanda principale, anche considerando, peraltro, il tenore delle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta, che si limita vagamente a richiedere che le suddette donazioni vengano "imputate" alle sorelle, senza che venga specificato in ragione di quale domanda di merito.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in persona della dott.ssa [redacted] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

dichiara tenuta e condanna [redacted] per i titoli di cui in motivazione, a corrispondere a [redacted] qui costituito unitamente all'A.D.S. avv. [redacted] che lo rappresenta legalmente , la somma di € 60.000, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda e fino al saldo, nonché al pagamento, in favore del predetto, delle spese di lite, che liquida in € 806,95 per anticipazioni, € 14.103 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Bologna, 14 novembre 2022

Il Giudice est.

dott. Alessandra Arceri

Firmato Da: ARCERI ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1cb6dcadb184ce99
Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 110ae921aca21d6